Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

Il Ministero ha chiarito (forse) l'amletica questione

Autorizzazione unica ambientale & depuratori urbani

A cura di Mauro Kusturin

Sinceramente non pensavo di ritornare sull'argomento di che trattasi, ma credo sia doveroso farlo, visto che tra alcuni addetti ai lavori permangono perplessità sulla questione.

Con questo contributo, probabilmente si riesce ad attribuire una risposta all'amletico dubbio legato all'ambito di applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, inerente l'assoggettabilità o meno degli impianti di depurazione comunali all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

Ma facciamo un piccolo riassunto di quanto accaduto qualche tempo fa.

Nel mio contributo su questa testata giornalistica del febbraio 2015, riportavo la posizione del Settore Ambiente dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila, che con una valida, articolata, ma soprattutto motivata, linea interpretativa, escludeva dall'AUA i depuratori urbani.

Ancor prima dell'articolo succitato, già nel lontano ottobre 2014 avevo rilevato la presenza di posizioni divergenti sull'argomento ed addirittura avevo semplificato la problematica ricorrendo ad una mia personale "teoria degli insiemi" dividendo gli schieramenti opposti con il seguente grafico:

PARTITO DEL "NO" ***PARTITO DEL "SI"***

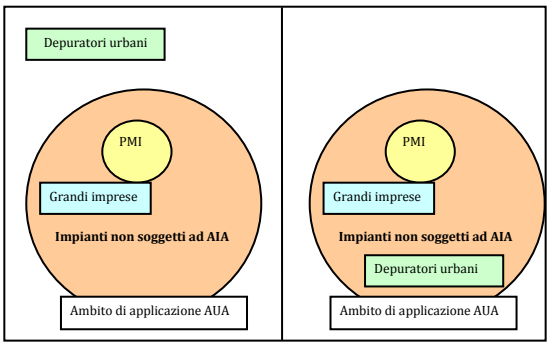

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Tornando al contributo del 2015, la linea interpretativa abruzzese partiva dall'art. 2 del D.P.R. n. 160/2010 (*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*) dispone che: *"Per le finalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge, è individuato il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59*".

Il citato art. 38 del D.L. n. 112/2008, al comma 3 let. b) sancisce che *"le disposizioni si applicano sia per l'espletamento delle procedure e delle formalità per i prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sia per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi".*

La citata Dir. 2006/123/CE è stata recepita con D. Lgs. n. 59/2010, che all'art. 2 esclude dal proprio campo di applicazione i *"servizi d'interesse economico generale assicurati alla collettività in regime di esclusiva da soggetti pubblici o da soggetti privati, ancorché scelti con procedura ad evidenza pubblica, che operino in luogo e sotto il controllo di un soggetto pubblico"*.

L'Amministrazione Provinciale dell'Aquila, a corredo della propria teoria citava inoltre, la Circolare n. 3635/C emanata con nota prot. n. 145166 del 6.5.2010 dal Ministero dello Sviluppo Economico che fornisce chiarimenti sulle finalità della citata direttiva comunitaria.

Pertanto la succitata Provincia concludeva asserendo che dalla lettura delle su richiamate normative *"gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane restino escluse dal campo di applicazione dell'AUA"*.

La Regione Abruzzo – Dipartimento Politiche Ambientali aveva prontamente accolto la linea d'indirizzo prospettata dall'Amministrazione Provinciale dell'Aquila precisando altresì, che il DPR n. 59/2013 dispone all'art. 2 che l'AUA è *"il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'articolo 3"*; inoltre lo stesso DPR sancisce che l'AUA *"confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160".*

La Regione Abruzzo, confermando quanto sostenuto dalla Provincia dell'Aquila in merito all'art. 38 del DPR n. 160/2010 ed all'art. 2 del D. Lgs. n. 59/2010, aggiunge che le

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

modifiche introdotte al D. Lgs. n. 152/2006, dal D.L. n. 133/2014 convertito con L. n. 164/2014, chiariscono definitivamente la questione inerenti l'applicabilità dell'AUA ai depuratori urbani: difatti l'art. 149 bis del D. Lgs. n. 152/2006, introdotto con le citate modifiche, stabilisce che il Servizio Idrico Integrato è un *servizio pubblico locale di rilevanza economica.*

Tutto ciò premesso anche la Regione Abruzzo concludeva sostenendo che gli impianti di depurazione comunali non sono soggetti alla disciplina dell'AUA.

Personalmente ritenevo condivisibile le conclusioni a cui sono giunte le suddette amministrazioni locali, che hanno posto diverse norme alla base della loro linea interpretativa, quindi con motivazioni valide ed esaustive, mentre le precedenti iniziative intraprese dagli altri soggetti appartenenti al *"partito del NO"* erano viziate da motivazioni scarne e non corroborate da fonti normative.

Ancora oggi il dibattito, se pur molto attenuato, è presente nonostante l'emanazione del D.P.C.M. del 8 maggio 2015, con il quale il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, hanno approvato il modello unificato e semplificato per la richiesta di AUA.

In seguito all'emanazione del citato decreto, le Regioni, entro il 30 giugno 2015, avevano l'obbligo di adottare ed adeguare il modello nazionale sulla base delle diverse normative regionali di settore.

Difatti nell'analizzare il suddetto modello e tralasciando la prima parte dello stesso, quella relativa alla richiesta vera e propria, ci si deve soffermare sulla *Scheda A –Scarichi di acque reflue*, dalla quale si può desumere la risposta al nostro quesito iniziale.

In questo allegato rileviamo al *punto A.1* che tra le tipologie di acque di scarico interessate alla richiesta di AUA, vi sono le acque reflue urbane:

SCHEDA A – SCARICHI DI ACQUE REFLUE

A.1 Quadro sinottico degli scarichi finali

che nell'impianto/stabilimento/attività sono presenti i seguenti scarichi, indicati sulla planimetria allegata, così come riportato nel quadro sinottico

TIPOLOGIA DELLE ACQUE REFLUE CONVOGLIATE AI DIVERSI SCARICHI (*)	TIPOLOGIA DI RECAPITO PER CIASCUNO SCARICO (ESISTENTE E NUOVO) (*)				TIPOLOGIA RICHIESTA SPECIFICA E SCARICHI INTERESSATI			
							Rinnovo	
	Rete fognaria	Acque superficiali	Suolo[1] o strati superficiali del sottosuolo	Acque[2] sotterranee	Rilascio	Modifica sostanziale	senza modifica sostanziale (*)	con modifica sostanziale (*)
Industriali	es. S1, S3					es. S1, S3		
Industriali assimilate alle domestiche						es. S2		
Domestiche			es. S4				es. S4	
Urbane								
Altre tipologie (ad es. meteoriche, scambio termico, ecc.)								

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Inoltre, proseguendo, al *punto A.2 Ciclo produttivo e utilizzo dell'acqua* tra le opzioni possibili relative alla *Descrizione attività,* troviamo la voce *Servizio:*

A.2 Ciclo produttivo e utilizzo dell'acqua

1	Descrizione attività (*)	☐ Industriale ☐ Artigianale ☐ Commerciale ☐ Servizio ☐ Altro [**specificare**]
2	Descrizione del ciclo produttivo	Descrizione sintetica del ciclo produttivo e dell'utilizzo dell'acqua *(da non compilare nel caso di usi civili)*
3	Materie lavorate, prodotte, utilizzate (*)	elencare le materie prime, gli additivi, i catalizzatori, i prodotti intermedi, i prodotti finiti *(compilazione alternativa alle tabelle 4.3.1 e 4.3.2 della parte generale)*

Di seguito al *punto A.5* vengono richiesti *Ulteriori dati tecnici per lo scarico di acque reflue urbane* tra i quali i dati relativi agli abitanti equivalenti, residenti e fluttuanti, ecc.

A.5. Ulteriori dati tecnici per lo scarico di acque reflue urbane[2] (*)

1	Agglomerato espresso in abitanti equivalenti		
2	Utenze servite dalla rete fognaria	Abitanti residenti n. Abitanti fluttuanti n.	
3	Presenza di acque reflue industriali nella rete fognaria	☐ Sì ☐ No	Se presenti allegare elenco specificando, per ogni insediamento, la ragione sociale, la tipologia degli scarichi industriali allacciati alla rete fognaria, le portate giornaliere, il relativo carico organico immesso nella rete fognaria espresso in Kg/giorno di BOD5
4	Raccolta di acque meteoriche	☐ Sì ☐ No	
5	Esistenza di scaricatori di piena	☐ Sì ☐ No	Se esistente, indicare la localizzazione dello scaricatore di piena, gli estremi catastali del punto di scarico nel corpo recettore, la tipologia del corpo recettore

Infine al *punto A.7. Sistema di depurazione delle acque reflue industriali/urbane* si richiede chi è il *Gestore dell'impianto di depurazione*.

A.7. Sistema di depurazione delle acque reflue industriali/urbane (*)

1	Gestore dell'impianto di depurazione	
2	Tipo di trattamento dell'impianto	☐ Fisico ☐ Chimico ☐ Biologico ☐ Altro

Tutto ciò premesso, sembra ovvio desumere che per il legislatore i depuratori comunali devono essere assoggettati al regime dell'AUA.

Mauro Kusturin

Pubblicato il 2 maggio 2017

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)